



Ordinanza sulla presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)»

(Ordinanza sulla presentazione dei conti di compenswiss)

del «\$\$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 13 capoverso 3 della legge del 16 giugno 2017¹ sui fondi di compensazione,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. la presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» (compenswiss);
- b. la compilazione dei conti annuali dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell'assicurazione per l'invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) secondo l'articolo 71 capoverso 1^{bis} della legge federale del 20 dicembre 1946² sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti da parte dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza s'intende per:

- a. *benefici sociali*: prestazioni pecuniarie che rientrano nel campo d'applicazione dell'«IPSAS 42 – Benefici sociali»;
- b. *criteri di idoneità*: criteri di idoneità per la percezione della prestazione ai sensi dell'«IPSAS 42 – Benefici sociali»;

¹ RS 830.2
² RS 831.10

Ordinanza sulla presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico

«compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» «%ASFF_YYYY_ID»

- c. *prestazioni in natura*: prestazioni in natura nel campo d'applicazione dei «Servizi collettivi e individuali (Modifiche all'IPSAS 19 – Accantonamenti, passività e attività potenziali)».

Capitolo 2: Standard applicabili e manuali per la presentazione dei conti

Art. 3 Standard

¹ La presentazione dei conti si basa sui principi contabili internazionali per il settore pubblico (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS) dell'International Public Sector Accounting Standards Board³.

² Sono applicabili le deroghe significative agli IPSAS figuranti nell'allegato della presente ordinanza.

Art. 4 Evoluzione degli standard

¹ Compenswiss e l'UCC seguono l'evoluzione degli standard e le sue ripercussioni sui conti annuali di AVS, AI e IPG e sul conto aggregato dell'istituto nei seguenti settori:

- a. compenswiss nel settore dell'attività d'investimento;
- b. l'UCC nel settore dell'attività assicurativa.

² Compenswiss e l'UCC informano tempestivamente l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), se le modifiche degli IPSAS intervenute nel loro settore hanno ripercussioni sui conti annuali di AVS, AI e IPG o sul conto aggregato dell'istituto.

³ L'UFAS valuta in che modo attuare le modifiche apportate agli IPSAS. A tal fine si consulta con compenswiss per il settore dell'attività d'investimento e con l'UCC per il settore dell'attività assicurativa.

Art. 5 Manuali per la presentazione dei conti

Al fine di attuare le prescrizioni della presente ordinanza:

- a. compenswiss redige un manuale per la presentazione dei conti nel settore dell'attività d'investimento;
- b. l'UCC redige un manuale per la presentazione dei conti nel settore dell'attività assicurativa.

Capitolo 3: Concretizzazione degli IPSAS

Sezione 1: IPSAS 42 – Benefici sociali

Art. 6 Regola di contabilizzazione per i benefici sociali

¹ Le passività relative a benefici sociali vanno contabilizzate, se:

³ www.ifac.org/public-sector

Ordinanza sulla presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico
«compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» «%ASFF_YYYY_ID»

- a. un evento passato ha dato luogo a un'obbligazione attuale;
- b. l'obbligazione comporterà un flusso in uscita di risorse; e
- c. l'ammontare dell'obbligazione può essere stimato in modo attendibile.

² Un evento passato sussiste, se tutti i criteri di idoneità sono adempiuti al più tardi alla data di riferimento del bilancio.

Art. 7 Adempimento dei criteri di idoneità

I criteri di idoneità sono adempiuti nei seguenti casi:

- a. rendite dell'AVS: se l'assicurato era in vita il primo giorno del mese per il quale sussiste il diritto;
- b. assegno per grandi invalidi dell'AVS e dell'AI:
 1. se una decisione stabilisce il diritto a un assegno per grandi invalidi, e
 2. l'assicurato era in vita il primo giorno del mese per il quale sussiste il diritto;
- c. rendite dell'AI:
 1. nel caso delle richieste di prestazioni per le quali sono ancora in corso accertamenti:
 - se è stato emesso un preavviso favorevole alla concessione di una rendita dell'AI e
 - l'assicurato era in vita il primo giorno del mese per il quale sussiste il diritto;
 2. nel caso delle rendite dell'AI già concesse, se l'assicurato era in vita il primo giorno del mese per il quale sussiste il diritto;
- d. indennità giornaliera dell'AI: se l'assicurato ha partecipato a un provvedimento d'integrazione;
- e. indennità per chi presta servizio delle IPG: se l'assicurato ha compiuto un giorno di servizio;
- f. indennità di maternità delle IPG: se l'assicurata era in vita il primo giorno del mese per il quale sussiste il diritto;
- g. indennità di paternità delle IPG: se l'assicurato ha preso un giorno di congedo;
- h. indennità di assistenza delle IPG: se l'assicurato ha preso un giorno di congedo di assistenza.

Sezione 2: IPSAS 19 – Accantonamenti, passività e attività potenziali: regola di contabilizzazione per le prestazioni in natura

Art. 8

¹ Vanno contabilizzati accantonamenti per prestazioni in natura, se:

- a. un evento passato ha dato luogo a un'obbligazione attuale;
- b. è probabile un flusso in uscita di risorse; e

Ordinanza sulla presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico
«compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» «%ASFF_YYYY_ID»

c. l'ammontare dell'obbligazione può essere stimato in modo attendibile.

² Un evento passato sussiste, se la prestazione in natura è stata fruita fino alla data di riferimento del bilancio.

³ Sono considerati prestazioni in natura fruita in particolare:

- a. un provvedimento sanitario eseguito;
- b. un provvedimento di reinserimento eseguito;
- c. un provvedimento professionale eseguito;
- d. un mezzo ausiliario consegnato.

Capitolo 4: Presentazione e informazioni integrative

Art. 9 Presentazione

¹ Per la presentazione del bilancio valgono i seguenti principi:

- a. le attività, le passività e il capitale proprio vanno indicati separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG e nel conto aggregato dell'istituto;
- b. le attività e le passività vanno suddivise nelle seguenti categorie:
 1. attività d'investimento, e
 2. attività assicurativa;
- c. le categorie «attività d'investimento» e «attività assicurativa» vanno suddivise in più voci, se ciò è significativo per la valutazione della situazione patrimoniale o finanziaria da parte di terzi o è richiesto dagli IPSAS;
- d. le voci delle categorie «attività d'investimento» e «attività assicurativa» vanno ordinate in base al loro livello di liquidità;
- e. il debito dell'AI nei confronti dell'AVS deve figurare quale passività derivante dall'attività d'investimento. Il credito dell'AVS nei confronti dell'AI deve figurare quale attività derivante dall'attività d'investimento.

² Per la presentazione del conto economico valgono i seguenti principi:

- a. il risultato di ripartizione corrisponde alla differenza tra i ricavi e i costi dell'attività assicurativa. Esso va indicato separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG;
- b. il risultato degli investimenti corrisponde alla differenza tra i ricavi e i costi dell'attività d'investimento. Esso va indicato separatamente nei conti annuali di AVS, AI e IPG;
- c. gli interessi passivi sul debito dell'AI nei confronti dell'AVS e gli interessi attivi sul credito dell'AVS nei confronti dell'AI rientrano nel risultato degli investimenti;
- d. nel conto economico aggregato vanno indicati separatamente:
 1. il risultato dell'attività assicurativa,
 2. il risultato dell'attività d'investimento.

³ L'UFAS può impartire all'UCC istruzioni per la presentazione dei conti annuali di AVS, AI e IPG.

Ordinanza sulla presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico
«compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 10 Informazioni integrative

¹ Oltre a fornire le informazioni integrative prescritte dagli IPSAS, nell'allegato del conto annuale dell'AI si deve suddividere l'importo delle rendite AI rilevate nell'anno d'esercizio in:

- a. rendite rilevate per l'anno d'esercizio;
- b. rendite rilevate per l'anno precedente;
- c. rendite rilevate per anni anteriori.

² Tutte le deroghe agli IPSAS vanno indicate e motivate nei conti annuali di AVS, AI e IPG e nel conto aggregato dell'istituto.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 14 febbraio 2007⁴ sulla devoluzione all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti della quota spettante alla Confederazione nella ripartizione dell'oro della Banca nazionale è abrogata.

Art. 12 Modifica di un altro atto normativo

L'ordinanza del 22 novembre 2017⁵ sull'avvio dell'attività dell'istituto «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» è modificata come segue:

Art. 4, rubrica e cpv. 2

Entrata in vigore e durata di validità

² L'articolo 3 ha effetto sino al 31 dicembre 2024.

Art. 13 Disposizioni transitorie

¹ I conti annuali di AVS, AI e IPG e il conto aggregato dell'istituto per gli anni d'esercizio 2022–2024 vanno compilati in base al diritto anteriore.

² Nella relazione sulla gestione per l'anno d'esercizio 2025 i dati di confronto dell'anno 2024 vanno presentati in base al nuovo diritto. In casi motivati compenswiss e l'UCC possono derogare a questo principio per singole voci previo accordo con l'UFAS.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il/l'....

⁴ RS 951.191

⁵ RS 830.21

Ordinanza sulla presentazione dei conti dell'istituto federale di diritto pubblico
«compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» «%ASFF_YYYY_ID»

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,



*Allegato
(art. 3 cpv. 2)*

Deroghe significative agli IPSAS

N°	IPSAS	Deroga
17	Immobili, impianti e macchinari	In deroga all'IPSAS 17, i mezzi ausiliari dell'AI consegnati in prestito vanno rilevati quali spese da prestazioni in natura.
23	Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente	Per i contributi personali, in deroga all'IPSAS 23, alla data di riferimento vanno rilevati quali attività soltanto i conteggi finali fatturati nel mese di gennaio dell'anno successivo.
42	Benefici sociali	In deroga all'IPSAS 42, le passività relative a benefici sociali possono essere valutate secondo le prescrizioni per la valutazione degli accantonamenti dell'IPSAS 19.
Vari	Capitale proprio	<p>Non sono autorizzate contabilizzazioni dirette di capitale proprio. Le operazioni che secondo gli IPSAS sono da rilevare quali contabilizzazioni dirette di capitale proprio vanno contabilizzate con incidenza sul risultato.</p> <p>Sono eccettuate:</p> <ol style="list-style-type: none">1. le registrazioni contabili risultanti dall'applicazione dell'IPSAS 3 – Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori;2. le registrazioni contabili risultanti dall'applicazione dell'IPSAS 23 – Proventi da operazioni senza corrispettivo equivalente;2. le registrazioni contabili risultanti dall'applicazione dell'IPSAS 33 – Prima adozione dei principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS) redatti secondo il principio della competenza economica.